



PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
DIREZIONE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO
SERVIZIO PROVVEDITORATO

Oggetto: FORNITURA MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI ARTICOLI DI CANCELLERIA AD USO UFFICIO.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il Responsabile del procedimento
- sig. Giovanni Tessarin -

Il Responsabile del Servizio
- Dr. Calogero Moscarelli -

VISTO:

Il DIRETTORE
- Arch. Luigi Failla -

ART.1 Oggetto

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura, mediante somministrazione nell'arco di di un anno dalla data di aggiudicazione dell'appalto, di articoli di cancelleria ad uso ufficio.

ART.2 Ammontare dell'appalto

L'importo della fornitura a base d'asta del presente appalto ammonta a **€ 74.298,98**

I beni oggetto della fornitura devono possedere secondo le prescrizioni e caratteristiche indicate nell'allegato "A" " **Elenco descrittivo degli articoli e relativi prezzi**".

ART.3 Norme regolatrici della fornitura

Gli articoli di cancelleria ad uso ufficio devono essere, esenti da difetti ed imperfezioni palesi ed occulti, corrispondenti o di qualità superiore a quelli indicati nel prospetto allegato " Elenco descrittivo degli articoli e relativi prezzi"; fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di richiedere espressamente gli articoli in esso indicati per marca e tipo qualora l'alternativa offerta non sia considerata adeguata,

La fornitura dei beni elencati deve essere eseguita con l'osservanza di quanto previsto:

- a) dall'avviso di gara;
- b) dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) D.L.Vo 163/06;
- d) dal Codice Civile e da altre disposizioni normative emanate in materia, per quanto non regolato dalle norme sopra richiamate, nonché dal regolamento di Contabilità generale approvato con Regio Decreto 827/1924 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) dal D.M. 28.10.1985;
- f) Regio Decreto 18/11/23 n° 2440.

ART. 4 Requisiti tecnici e finanziari

Le ditte, pena l'esclusione dalla gara, dovranno possedere i requisiti di cui:

- All'art. 41 comma 1 lett.C del D.lgs. 163/2006 per un importo non inferiore al doppio della presente B.A.;
- All'art. 42 comma 1 lett. A del medesimo decreto.

ART.5 Esami tecnici e merceologici

Sono a carico della Ditta le spese per eventuali esami tecnici o merceologici che l'Amministrazione Provinciale, a proprio insindacabile giudizio, vorrà effettuare in sede di collaudo sul materiale oggetto della fornitura, per accertarne la rispondenza alle caratteristiche richieste.

ART.6 Prezzi

Il prezzo di ciascun articolo al netto del ribasso unico percentuale è quello indicato in corrispondenza di ciascuno di essi nell'allegato "A" elenco descrittivo degli articoli e relativi prezzi. Essi sono invariabili ed in nessun caso suscettibili di revisione.

Detti prezzi si intendono per merce franco destino regolarmente consegnata presso i luoghi che l'Amministrazione Provinciale riterrà opportuni.

Resta a carico dell'amministrazione l'I.V.A., il cui importo sarà esposto dalla Ditta in fattura, separatamente dal prezzo netto, con l'aliquota applicata nella misura di legge.

ART.7

E' facoltà dell'Amministrazione richiedere in qualunque quantità, nei limiti della spesa complessiva e/o in quella implementata fino al doppio quinto, ciascun articolo indicato nell'allegato "A", che pertanto nelle finche quantità 2007 e quantità 2008 ha valore orientativo.

ART.8

E' facoltà dell'Amministrazione richiedere alla Ditta affidataria l'estensione contrattuale ai medesimi prezzi e alle medesime condizioni, nei limiti del doppio quinto come previsto dall'art. 27 del Decreto Ministeriale del 28/10/1985 denominato "**Approvazione del nuovo capitolato d'oneri generali per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato generale dello Stato**".

ART.9 Consegna

La consegna degli articoli, come di volta in volta richiesti, deve essere effettuata alla presenza di personale tecnico dell'Amministrazione, i quali presenzieranno successivamente alle fasi di verifica e conformità.

ART.10 Collaudo

Il collaudo verrà effettuato a cura del personale dell'Amministrazione secondo le norme di contabilità generale dello Stato e dovrà avere luogo entro n. 10 giorni (dieci) giorni dalla data di consegna di ogni ordinativo.

Il collaudo consiste nella verifica e nel controllo delle caratteristiche tecniche e della qualità e quantità dei beni oggetto della fornitura come descritti negli elaborati della perizia.

I beni forniti non aventi le caratteristiche tecniche descritte, fermo restando l'applicazione della penale per la ritardata consegna, dovranno essere sostituiti entro n. 20 (venti) giorni dalla data della verifica di collaudo a spese e cura della Ditta, con altri aventi le caratteristiche richieste.

In mancanza l'Amministrazione ha facoltà di affidare ad altri la fornitura, addebitando alla stessa Ditta il prezzo di mercato della fornitura delle partite rifiutate con riserva delle penalità di cui all'Art. 12.

ART.11

Fatture e pagamenti

Il pagamento della fornitura sarà effettuato dall'Amministrazione su presentazione di regolare fattura, relativa ad uno o più ordini, dopo avere verificato la effettuata consegna, nonché la corrispondenza quali-quantitativa rispetto a ciascuno di essi;

La fattura deve essere in regola con le norme fiscali e dovrà contenere la dichiarazione della Ditta, sotto la propria responsabilità di avere annotato l'I.V.A. sui propri registri o la dichiarazione di esserne esente.

I pagamenti verranno disposti con mandati di pagamento intestati alla Ditta o mediante commutazione in vaglia cambiari non trasferibili, ovvero nelle altre forme previste dall'art. 296 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

ART.12

Penalita'

A carico dell'impresa fornitrice è prevista l'applicazione delle seguenti penalità:

- a) nel caso di ritardata consegna, per causa non dipendente da forza maggiore, sarà applicata una penalità pari al 1% (uno per cento) per i primi 15 giorni di ritardo e del 1% per ogni n. 5(cinque) giorni di ulteriore ritardo, calcolato sull'importo relativo alla merce ancora non consegnata; la somma corrispondente verrà detratta dalla liquidazione finale; qualora il ritardo riguardi una quantità superiore al 50% del valore dell'intera fornitura ed interessi un periodo superiore a gg. 30 (trenta), l'amministrazione appaltante ha anche il diritto di risolvere il contratto senza necessità di atto di mora con semplice lettera raccomandata, ed eseguire la procedura in danno disciplinata al successivo punto b).
- b) nel caso di risoluzione del contratto per negligenza o incapacità dell'Impresa ad assicurare la fornitura dei beni oggetto della presente perizia, oppure nell'ipotesi di rifiuto di una parte dei beni suddetti o della loro totalità all'atto del collaudo, viene esperita l'azione in danno nelle forme prescritte per cui l'impresa è tenuta al pagamento della eventuale maggiore spesa che l'amministrazione dovesse sostenere per l'acquisto presso altra impresa dei beni oggetto del contratto, fermo restando il diritto del Consorzio appaltante in tutti i casi sopra evidenziati di rivalersi anche su eventuali crediti dell'Impresa.

ART.13

Cauzione

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le condizioni stabilite nel contratto la Ditta aggiudicataria dovrà prestare cauzione pari a 1/20 del prezzo offerto nei modi previsti dalla legge.

La Ditta si impegna, altresì, ad effettuare quei versamenti integrativi che l'Amministrazione dovesse richiedere a termine di legge.

ART. 14

Subappalto

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare a terzi ai sensi D.L.vo 163/06 Rimane in ogni caso impregiudicata la responsabilità della Ditta aggiudicataria.

ART.15

Controversie

Per la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere durante e in ordine al contratto tra l'Amministrazione appaltante e la Ditta fornitrice la competenza è devoluta all'autorità giudiziaria ordinaria (Foro di Palermo).

ART.16

Spese contrattuali

Sono a carico dell'impresa appaltatrice tutte le imposte e tasse relative e conseguenti alla stipula del contratto, nessuna esclusa o effettuata, comprese quelle necessarie per la sua registrazione.

ART.17

Condizioni Sospensive

L'offerta sottoscritta consistente in una percentuale unica da applicarsi al prezzo di ciascun articolo indicato nell'allegato "A" elenco descrittivo degli articoli e relativi prezzi, mentre vincola la Ditta dal momento dell'aggiudicazione, lascia l'Amministrazione subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali e dei requisiti relativi alla capacità economica, finanziaria e tecnica previsti D.L.vo 163/06 e comunque al positivo esito delle procedure previste dalla vigente normativa antimafia.